

A.T.C. DEL PIEMONTE SUD
Allegato UNICO alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 12 del 29 gennaio 2016 – seduta n. 39

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 31 bis)

ART. 1
(Oggetto del disciplinare)

1. Il presente disciplinare dispone in ordine all'organizzazione e al funzionamento della Conferenza dei Sindaci, istituita presso le sedi legali delle Agenzie Territoriali per la Casa, ai sensi dell'art. 31 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., e dell'art. 13 dello Statuto tipo delle ATC, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 34-43707 del 29 dicembre 2014.

ART. 2
(Composizione della Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale, come definita all'art. 2 della l.r. n. 3/2010 e s.m.i., compresi nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Sindaco può delegare a rappresentarlo in seno alla Conferenza un assessore o un consigliere del proprio Comune.
3. La qualità di componente della Conferenza dei Sindaci decade alla scadenza del mandato amministrativo, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco del proprio Comune o al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
4. Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza della nuova elezione alla carica di Sindaco.

ART. 3
(Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci)

1. Alla Conferenza dei Sindaci compete:
 - a) la definizione degli indirizzi generali a cui è uniformata l'attività dell'ATC;
 - b) l'espressione del parere obbligatorio in merito al conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione dell'ATC ai sensi dell'art. 10 dello Statuto tipo;
 - c) l'espressione del parere obbligatorio sulle relazioni del revisore legale dell'ATC, prodotte ai sensi dell'art. 38, comma 6, della l.r. n. 3/2010 e s.m.i..

ART. 4
(Presidenza della Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è presieduta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto tipo delle ATC:
 - per l'ATC del Piemonte Centrale dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune di Torino;
 - per l'ATC del Piemonte Nord, per un periodo di venti mesi dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune di Novara, e successivamente a rotazione per il medesimo periodo, dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni di Biella, Verbania e Vercelli;
 - per l'ATC del Piemonte Sud, per un periodo di venti mesi dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune di Alessandria, e successivamente a rotazione per il medesimo periodo, dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni di Asti e Cuneo.

ART. 5
(Convocazione della Conferenza)

1. La Conferenza è convocata dal Presidente in accordo con il Presidente dell'ATC.
2. La Conferenza, oltre che su iniziativa del Presidente, può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti o su richiesta del Presidente dell'ATC.
3. L'ordine del giorno della seduta della Conferenza è stabilito dal Presidente, al quale compete altresì dirigerne la seduta.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati ai componenti della Conferenza almeno cinque giorni prima della seduta, anche tramite posta elettronica.
5. All'ordine del giorno possono essere aggiunti, in caso di urgenza, ulteriori argomenti sino a 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta, previa comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, ai componenti della Conferenza.
6. La Conferenza non può trattare argomenti o proposte non compresi nell'ordine dei giorno, a meno che non siano presenti e favorevoli sulla trattazione tutti i componenti.
7. La Conferenza, a maggioranza dei presenti, può differire ad altra seduta la discussione degli argomenti non trattati.

ART. 6
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata, sia altrimenti stabilito dal Presidente o dalla Conferenza.

ART. 7
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci occorre la presenza di componenti che rappresentino le Comunità che ospitano almeno la metà più uno degli alloggi di e.r.p.s. nei Comuni facenti parte della Conferenza.

1. La Conferenza delibera validamente a maggioranza dei presenti. Ai fini dell'approvazione delle deliberazioni, l'astensione dal voto è equiparata al voto contrario.

ART. 8
(Funzioni di verbalizzazione)

2. La verbalizzazione delle sedute della Conferenza è svolta da un funzionario dell'ATC incaricato dal Direttore generale.
3. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della Conferenza.
4. I verbali delle sedute sono approvati dalla Conferenza nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferiscono. Nel corso di tale seduta, ciascun componente ha diritto di chiedere rettifiche, sul cui accoglimento deve pronunciarsi immediatamente la Conferenza; della richiesta di rettifica e della sua motivazione dovrà, comunque, darsi atto nel verbale della seduta in cui la richiesta è avanzata.
5. Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno.

ART. 9
(Pubblicazione delle deliberazioni della Conferenza)

1. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate, presso la sede dell'ATC e sul sito web della stessa, per almeno 15 giorni.

ART. 10
(Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci istituisce al suo interno una Rappresentanza costituita da 20 membri per le ATC del Piemonte Nord e del Piemonte Sud e da 30 membri per l'ATC del Piemonte Centrale, eletti ogni tre anni dalla Conferenza tra i suoi componenti.
2. La Rappresentanza formula la proposta di indirizzi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente disciplinare e svolge l'istruttoria preliminare per le competenze di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
3. La Rappresentanza elegge al suo interno il proprio Presidente, che resta in carica per la stessa durata della Rappresentanza.
4. La Rappresentanza viene convocata dal Presidente:
 - a) su iniziativa del Presidente stesso;
 - b) su richiesta di almeno 7 membri per le ATC del Piemonte Nord e del Piemonte Sud e 10 membri per l'ATC del Piemonte Centrale;
 - c) su richiesta del Presidente dell'ATC.
5. La convocazione e l'ordine del giorno della Rappresentanza sono inviati ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite posta elettronica.

6. Le sedute della Rappresentanza non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. I verbali delle sedute della Rappresentanza e tutti gli atti da questa assunti sono trasmessi in copia, per opportuna conoscenza, ai componenti la Conferenza dei Sindaci.
8. La rappresentanza riferisce annualmente del suo operato alla Conferenza dei Sindaci, in occasione di un'apposita seduta plenaria appositamente convocata dal Presidente della Conferenza.
9. Le funzioni di verbalizzazione e di segreteria della Rappresentanza sono svolte con le stesse modalità di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.

ART. 11
(Gratuità della partecipazione)

1. La partecipazione alle sedute della Conferenza e della Rappresentanza non danno diritto a compensi, né al rimborso delle spese, come stabilito all'art. 31 bis, comma 3, della l.r. n. 3/2010 e s.m.i.